



Titolo

art. 62, comma 1, CGS

Descrizione

Ai sensi dell'art. 62, comma 1, CGS, riguardante i procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, il comportamento del "sostenitore" – ai sensi del Codice di giustizia sportiva – non è suscettibile di essere sanzionato *ex se* ai sensi del Codice di giustizia sportiva ma può solo costituire il presupposto della responsabilità *della società* ai sensi dell'art. 6, comma 3 e dell'art. 26 CGS. (Fattispecie riguardante un calciatore, tesserato per una società sportiva, che ha assistito sugli spalti all'incontro fra altre due diverse squadre e che ha tenuto un atteggiamento violento in danno di altri sostenitori presenti sugli spalti; la Corte federale ha escluso che la posizione del calciatore che assiste ad una competizione tra due squadre, con cui non ha alcun rapporto di tesseramento, sia assimilabile a quella del mero "sostenitore").

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 61/CFA/2024-2025/A

Presidente

Torsello

Relatore

Morelli

Riferimenti normativi

art. 62, comma 1, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0061 CFA dell'11 dicembre 2024 (PF-Sig. Francesco Moscelli-USD Corato Calcio)